


VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Addì 11 Novembre 2011 alle ore 12.00, presso la sede legale del GRUPPO GRIFO LATTE – Soc. Agricola Coop.va, in Perugia – Ponte San Giovanni, Strada dei Loggi, 59, sono presenti:

- Il Dr. Carlo Catanossi, nella sua qualità di Presidente legale rappresentante pro tempore del nominato Gruppo GRIFO LATTE, assistito dal Sig. Graziano Pedetti in rappresentanza di ANCA Lega Coop e dal Direttore Generale Domenico Giombolini;
- Il Sig. Massimo Venturini, il Sig. Daniele Marcaccioli ed il Sig. Eros Mincigrucci in rappresentanza rispettivamente della FLAI – CGIL, della UILA – UIL e della FAI – CISL;
- Il Sig. Gino Scassellati nella sua qualità di RSA presso lo stabilimento aziendale di Fossato di Vico.

LE PARTI PREMETTONO CHE:



- nel sito produttivo di Fossato di Vico sono impiegati 12 lavoratori a tempo indeterminato e 4 lavoratori a tempo determinato attualmente non contrattualizzati;
- il Gruppo Grifo Latte sta perseguendo il proprio obiettivo di formare un polo unico per la produzione del formaggio nello stabilimento di Norcia in cui s'inserisce anche il trasferimento delle produzioni oggi svolte presso lo stabilimento di Fossato di Vico dove a breve verrà sospesa l'attività produttiva;
- il Gruppo Grifo Latte, negli incontri sindacali tenutisi in data 23/09/2011, 07/10/2011 e 24/10/2011 che hanno portato ad un'ipotesi di accordo in data 27/10/2011 sottoscritta dall'azienda e dalle parti sindacali, ha informato le oo.ss. che tutti i 12 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato attualmente impiegati nello stabilimento di Fossato di Vico saranno trasferiti presso lo stabilimento di Norcia;
- le oo.ss. hanno fatto presente che i dipendenti dello stabilimento di Fossato di Vico non sono disponibili al trasferimento, essendo nel caso costretti alle dimissioni, se il provvedimento di modifica delle sede di lavoro non sarà accompagnato da un congruo indennizzo sia delle maggiori spese di trasporto, che andranno ad erodere l'attuale reddito disponibile dei lavoratori, sia del disagio che i lavoratori incontrerebbero nel lavorare a oltre 100 km di distanza dal proprio attuale domicilio;
- le oo.ss. hanno inoltre chiesto di ricollocare almeno parte dei dipendenti sopra individuati presso gli stabilimenti di Perugia - P.S. Giovanni e/o di Colfiorito, di fatto più vicini alla sede di Fossato di Vico;
- il Gruppo Grifo Latte, con il principale scopo di mantenere le professionalità nel tempo sviluppatesi all'interno dello stabilimento di Fossato di Vico nonché di aumentare il livello di produttività nel nuovo stabilimento di Norcia, risparmiando in tal modo anche i costi e i tempi necessari per formare eventuali nuove risorse in sostituzione di coloro che non dovessero accettare il



trasferimento, ha fatto presente che intende offrire una insieme di misure per agevolare i lavoratori di cui trattasi;







TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il Gruppo Grifo Latte si obbliga a corrispondere al personale a tempo indeterminato trasferito dal sito produttivo di Fossato di Vico a quello di Norcia il seguente trattamento economico e normativo:
 - a. un indennizzo per le maggiori spese di trasporto connesse con lo spostamento della sede di lavoro commisurato ad € 300,00 lordi al mese per i primi 12 mesi dalla data del trasferimento, € 250,00 lordi al mese per i mesi dal 13ma al 24mo, € 200,00 lordi al mese per i mesi dal 25mo al 36mo; oltre tale termine nulla sarà dovuto salvo nuovi accordi. Tale indennità sarà erogata per 12 mensilità, sarà valida ai fini del calcolo del TFR e dovrà intendersi unicamente connessa con l'iniziale disagio del trasferimento di sede da Fossato di Vico a Norcia.
 - b. L'azienda metterà a disposizione dei lavoratori trasferiti da Fossato di Vico a Norcia, non appena sarà ultimato ed arredato, un appartamento ad uso foresteria, presso lo stabilimento aziendale che gli stessi potranno utilizzare ognuno secondo le proprie esigenze.
 - c. L'azienda s'impegna ad organizzare turni di lavoro agevolati per i lavoratori provenienti da Fossato di Vico, naturalmente nei preminenti limiti imposti dalle esigenze produttive.
3. L'azienda garantisce che almeno 3 dei dodici dipendenti a tempo indeterminato di cui trattasi saranno allocati tra le sedi di Colfiorito e Perugia – P. S. Giovanni, naturalmente nei limiti delle professionalità necessarie in tali stabilimenti e a condizione che non meno di nove dipendenti accettino il trasferimento dallo stabilimento di Fossato di Vico a quello di Norcia.
4. Il Gruppo Grifo Latte s'impegna inoltre ad incontrare periodicamente le oo.ss. al fine di verificare la possibilità di assegnare i lavoratori a tempo indeterminato trasferiti da Fossato di Vico a Norcia ad altre sedi in cui si rendessero vacanti posizioni lavorative per mansioni uguali a quelle agli stessi assegnate.
5. Il Gruppo GRIFO LATTE s'impegna a proporre l'assunzione ai 4 lavoratori stagionali a tempo determinato presso l'unità produttiva dove, nel rispetto del vincolo di precedenza, le relative professionalità si rendano a breve necessarie.
6. Le oo.ss., nel riconoscere la piena validità delle ragioni che stanno alla base dei provvedimenti di trasferimento di sede dei 12 lavoratori a tempo indeterminato, riconoscono la congruità dell'offerta aziendale come formulata al punto n.ro 2 e confermano che detta offerta, essendo di miglior favore rispetto a quanto stabilito dal ccnl di riferimento, esaurisce a tutti gli effetti qualsivoglia obbligo incombente sul Gruppo Grifo Latte per effetto dei trasferimenti di sede di tutti i dipendenti a tempo indeterminato fino ad oggi impiegati presso lo stabilimento di Fossato di Vico.



7. Le parti si danno atto che le somme erogate sui presupposti, nella misura e secondo i criteri di cui al punto n.ro 2, derivando da un accordo collettivo aziendale ed essendo correlati al mantenimento di professionalità in azienda e, quindi, all'incremento dei livelli di produttività dello stabilimento di Norcia, rientrano a pieno titolo tra le componenti accessorie della retribuzione detassabili secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 1, del D.L. 78/2010 (convertito con Legge n. 122 del 30/07/2010) così come interpretato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 14/02/2011.

Le parti si danno infine atto che con il presente accordo hanno esaurientemente regolato il trasferimento dei lavoratori a tempo indeterminato dal sito produttivo di Fossato di Vico a quello di Norcia e di fatto prevenuto ogni eventuale controversia ancorché potenziale.

Carlo Catanossi	
Domenico Giombolini	
Graziano Pedetti	
Massimo Venturini	
Daniele Marcaccioli	
Eros Mincigrucci	
Gino Scassellati	